

S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.
Sede legale: Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V.
C.F./P.IVA 06520871218

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno uno del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

VISTO

- il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 195/2009;
- la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- l'art. 16 comma 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ss. mm. e ii."
- il decreto legislativo n. 97/2016, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 27 Aprile 2017, giusta Delibera del Sindaco Metropolitanano n. 226 del 15 dicembre 2016 ex art. 26 co. 1 del Dlgs 175/2016, approvata dal Consiglio Metropolitanano il 05.04.2017;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

- il CCNL Fise Assoambiente del 06.12.2016 e ss. mm. e ii., accordo nazionale di rinnovo per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, quale contratto di lavoro di riferimento per questa S.A.P.NA. S.p.A.;
- lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 29 Luglio 2021;
- il Regolamento interno RE.07.2016 - Rev.05-Settembre 2021 "Regolamento interno per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna" adottato da SAPNA SpA con disposizione organizzativa n. 003 del 08.10.2021;

PREMESSO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare le evacuazioni di rifiuto trattato dagli impianti STIR di Tufino e Giugliano, al fine di favorire la ricettività del rifiuto RSU CER 20.03.01 proveniente dai Comuni della Città Metropolitana di Napoli, assicurando che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzione di continuità, per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;
- che la S.A.P.NA. S.p.A. gestisce, altresì, il mantenimento dei Siti e delle Discariche, incluse la Discarica di Chiaiano e la Discarica di Terzigno, ubicate nell'ambito del territorio Metropolitan di Napoli, provvedendo, per il tramite delle opportune azioni amministrative, gestionali, tecnico esecutive ed operative, ad assicurare la tenuta delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente;
- che, attesa la funzione di servizio pubblico essenziale espletata da questa S.A.P.NA. S.p.A., affinché venga evitata la giacenza di rifiuti solidi urbani nel territorio cittadino metropolitano e si contribuisca alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica presso i Comuni della Città Metropolitana di Napoli, è necessario ricorrere a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari ad assicurare la funzionalità degli Impianti STIR di Giugliano e Tufino, provvedendo alla gestione dei flussi di rifiuto in ingresso ed in uscita da questi ultimi per l'avvio allo smaltimento, nonché verso l'impianto STIR di Caivano, secondo la vigente normativa;

CONSIDERATO

- che in data 23/05/2017 è stato notificato, presso la sede legale di questa SAPNA, ricorso azionato innanzi al TAR Campania nell'interesse dei Sigg.ri Capasso Antonio, Cascella Mizia, Cioffi Pasquale, Pellino Franca, Russo Aniello, Pellino Caterina, Russo Elpidio, Papa Rosaria, proprietari di fondi siti in Orta di Atella individuata al foglio 3 p.la 5052, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento di Protezione Civile Unità stralcio e la FIBE spa per la declaratoria di illegittimità della procedura espropriativa condotta ai danni degli stessi;
- che tale ricorso veniva notificato in uno con la sentenza Reg. Prov. Coll. N. 02274/2017 Reg. Ric. N. 06600/2011 pubblicata in data 28/04/2017 con la quale il TAR Campania ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Napoli, attuale Città Metropolitana di Napoli, e della S.A.P.NA spa nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della stessa;
- che, con Determinazione dell'Amministratore Unico del 30/05/2017 veniva affidato all'avv. Riccardo Marone, legale di fiducia iscritto all'Albo dei Professionisti di questa società, l'incarico di patrocinare e difendere la S.A.P.NA SpA nel predetto giudizio;
- che, in data 19/02/2018 è stato notificato a questa S.A.P.NA spa il ricorso in riassunzione ex art. 15 c.p.c. innanzi al TAR Lazio nell'interesse del sigg.ri Capasso Antonio, Cascella Mizia, Cioffi Pasquale, Pellino Franca, Russo Aniello, Pellino Caterina, Russo Elpidio, Papa Rosaria;
- che, con Determinazione dell'Amministratore Unico del 23/02/2018 è stato conferito un nuovo incarico all'avv. Riccardo Marone per la riassunzione del ricorso *de quo* innanzi al TAR Lazio;
- che, con Sentenza TAR Lazio n. 10719/2021 del 19/10/2021 questa SAP.NA non è stata condannata;
- che, in data 25/11/2021 è stato notificato presso lo studio del legale incaricato da questa S.A.P.NA spa, avv. Riccardo Marone, il ricorso in appello, con istanza cautelare, avverso la Sentenza TAR Lazio n. 10719/2021 per l'annullamento e/o riforma parziale della predetta sentenza, azionato dalla Città Metropolitana di Napoli innanzi al Consiglio di Stato;

Y

- che presso questa S.A.P.NA. S.p.A. è istituito un elenco di professionisti iscritti al proprio albo professionale, abilitati all'esercizio della professione, suddiviso per categoria tra le quali rientrano quella degli avvocati amministrativisti, civilisti, penalisti e giuslavoristi;
- che, ai sensi della normativa sulla Trasparenza - D. Lgs 33/2013 sull'Anticorruzione - Legge n.190/2012, si rende necessario indicare in via preventiva l'onorario del legale incaricato, almeno per il primo grado di giudizio o se già concluso quello successivo, in alternativa ipotesi di liquidazione forfettaria;

per quanto sopra visto, considerato e premesso

DETERMINA

- di affidare, in continuità e con efficacia e validità ricognitiva per le attività già eventualmente effettuate, all'avv. Riccardo Marone, legale di fiducia iscritto all'elenco dei professionisti della società, al prot. n. 9072/XIV.4 del 10/11/2014, l'incarico di patrocinare per questa S.A.P.NA Spa a seguito del ricorso in appello, con istanza cautelare, avverso la Sentenza TAR Lazio n. 10719/2021 per l'annullamento e/o riforma parziale della predetta sentenza, azionato dalla Città Metropolitana di Napoli innanzi al Consiglio di Stato;

- di fissare l'onorario dell'avv. Riccardo Marone, per l'espletamento del predetto incarico sulla base del D.M. 55/2014 come integrato dal DM 37/2018 con l'applicazione di uno sconto pari al 50%, oltre I.V.A., C.P.A. ed eventuali spese vive sostenute opportunamente documentate, detratta la R.A., in via presuntiva in complessivi Euro 5.949,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di procedura;

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
 - di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Affari Generali, all'Ufficio Amministrazione e Finanza, al Direttore Tecnico della S.A.P.NA. S.p.A.;
 - che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell'Amministratore Unico;
- Copia verrà inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the Sole Administrator.